

	COMUNE DI SEVESO Provincia di Monza e della Brianza Codice 11100	Numero 12	Data 17/06/2020

Verbale di Deliberazione di Consiglio Comunale

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA NUOVA IMU

Adunanza di Prima convocazione “a porte chiuse”, in conseguenza dell’emergenza Coronavirus.

L’anno duemilaventi il giorno diciassette del mese di Giugno, con inizio alle ore 21.00, con facoltà per i Consiglieri Comunali di partecipare presso la sede comunale o in videoconferenza, sulla base dei criteri di trasparenza e tracciabilità fissati dal Presidente del Consiglio Comunale con disposizione del 07/04/2020, ai sensi dell’art. 73 del D.L. n. 18/2020, come convertito con L. n. 27/2020.

Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, sono stati convocati alla seduta i Consiglieri Comunali.

Al momento della discussione del presente argomento iscritto all’ordine del giorno, sono presenti, in sede e in videoconferenza, come accertato dal Segretario Generale, i seguenti Consiglieri Comunali:

<i>Cognome e Nome</i>	<i>Presente</i>		<i>Cognome e Nome</i>	<i>Presente</i>	
LUCA LUIGI ALLIEVI	SI	Video	ALLIEVI FEDERICA	SI	Video
DAL BEN MARIA LUIGIA	SI	Video	CARRO MASSIMO DOMENICO	SI	Sede
PINEL LORIS	SI	Video	PIVETTA MARA CANDIDA	SI	Sede
SALA RICCARDO BENVENUTO	SI	Sede	TONOLI MAURO ROBERTO	SI	Sede
BERNINI ALESSANDRA	SI	Sede	IANNOTTA WERUSKA	SI	Sede
FERRO FERRUCCIO	SI	Video	BUTTI PAOLO	SI	Sede
ARGIUOLO ANITA	SI	Sede	CAPPELLETTI ERSILIA TERESA GIACOMINA	SI	Sede
GALBIATI CLEMENTE	SI	Sede	ZULIANI MICHELE	SI	Sede
CANTORE ANTONIO	SI	Video			

Presenti: 17 Assenti: 0

Assiste il Segretario Generale, Dott. NORBERTO ZAMMARANO, presente in sede.

Essendo legale il numero degli intervenuti, in sede e in videoconferenza, il Presidente BERNINI ALESSANDRA apre la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

Partecipano alla seduta, in sede, senza diritto di voto, gli Assessori:

GALLI DAVID CARLO	Sede
BORRONI ALESSIA	Sede
PONTIGGIA INGRID	Sede
SANTARSIERO ANTONIO	Sede
VARENNA LUCA	Sede

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA NUOVA IMU

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27.12.2013, n. 147, aveva istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta dall'Imposta Municipale Propria (IMU), dal Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI) e dalla Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, stabilisce che a decorrere dall'anno 2020, l'Imposta Unica Comunale, di cui all'articolo 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla Tassa sui Rifiuti (TARI);
- a decorrere dall'anno 2020, l'art. 1, commi da 739 a 783, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, disciplinano l'Imposta Municipale Propria - la cosiddetta "nuova" IMU;

Visti:

- l'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, come confermato dal comma 702 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, secondo cui le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. I regolamenti devono essere approvati entro il termine previsto per la deliberazione del Bilancio di Previsione;
- l'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, che dispone che le tariffe, le aliquote ed i regolamenti devono essere deliberati entro il termine previsto per la deliberazione del Bilancio di Previsione. I regolamenti, se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, ma nei termini previsti per la deliberazione del Bilancio di Previsione hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di approvazione;

Visti, inoltre:

- l'art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000, che fissa al 31 dicembre il termine di approvazione dei Bilanci di Previsione per l'anno successivo, e che prevede la possibilità di differimento di tale termine con Decreto Ministeriale;
- l'art. 107, comma 2, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito nella Legge n. 27/2020, che per l'anno 2020 proroga al 31.07.2020 il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione degli Enti Locali, di cui all'articolo 151 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- l'art. 1, comma 779, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, che ha fissato al 30 giugno 2020 il termine per l'approvazione delle aliquote e dei regolamenti dell'Imposta Municipale Propria – la cosiddetta "nuova" IMU, per l'anno 2020;

Considerato l'art. 1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, che stabilisce che le aliquote e i regolamenti hanno effetto, per l'anno di riferimento, a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze entro il 28 ottobre dello stesso anno; ai fini della pubblicazione, il Comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente;

Dato atto che il Regolamento per la disciplina della "nuova" IMU è stato redatto in conformità alle vigenti disposizioni legislative in materia;

Visto lo schema del Regolamento per la disciplina della "nuova" IMU, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale della stessa;

Tenuto conto che, per quanto non specificamente ed espressamente previsto dall'allegato Regolamento, si rinvia alla normativa legislativa inerente l'Imposta Municipale Propria e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il verbale della Commissione Regolamento del Consiglio e per lo Studio dei diversi Regolamenti Comunali, relativo alla seduta del 21 maggio 2020;

Visto il parere reso dal Collegio dei Revisori dei Conti, ai sensi dell'art. 239, comma 1, punto 7, del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visti i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile, resi a norma dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, che si allegano al presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso;

Visto l'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali";

Per la discussione si rimanda alla trascrizione integrale, parte integrante del presente atto, anche se non materialmente allegata;

Con voti espressi per appello nominale

Consiglieri presenti: n. 17

Voti favorevoli: n. 12 (Allievi Luca, Allievi Federica, Dal Ben, Carro, Pinel, Pivetta, Sala, Tonoli, Bernini, Iannotta, Ferro, Cantore)

Voti contrari: nessuno

Astenuti: n. 5 (Butti, Argiuolo, Cappelletti, Galbiati, Zuliani)

DELIBERA

- 1) di approvare ed adottare l'unito Regolamento per la disciplina della "nuova" IMU, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) di dare atto che il predetto Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2020;

3) di dare atto che la presente deliberazione ed il relativo Regolamento dovranno essere trasmessi al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, nei termini e nella modalità previste dalla normativa vigente.

Con successiva e separata votazione, con voti espressi per appello nominale:

Consiglieri presenti: n. 17

Voti favorevoli: n. 12 (Allievi Luca, Allievi Federica, Dal Ben, Carro, Pinel, Pivetta, Sala, Tonoli, Bernini, Iannotta, Ferro, Cantore)

Voti contrari: nessuno

Astenuti: n. 5 (Butti, Argiuolo, Cappelletti, Galbiati, Zuliani)

IL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, per i conseguenti adempimenti normativi.

Allegati:

- Regolamento per la disciplina della "nuova" IMU
- Parere Collegio Revisori dei Conti
- Pareri



Pareri

Comune di SEVESO

Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2020 / 21**

Ufficio Proponente: **Ufficio Tributi**

Oggetto: **APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA NUOVA IMU**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Ufficio Tributi)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: **Parere Favorevole**

Data **22/05/2020**

Il Dirigente dell'Area
dott. Norberto Zammarano

Parere Contabile

Settore Risorse e Tributi

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: **Parere Favorevole**

Data **22/05/2020**

Il Dirigente dell'Area
dott. Norberto Zammarano

Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
BERNINI ALESSANDRA

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. NORBERTO ZAMMARANO

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Seveso. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

ZAMMARANO NORBERTO;1;10106313
BERNINI ALESSANDRA;2;18257867



CITTÀ DI SEVESO
(Provincia di Monza e della Brianza)

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA “NUOVA” IMU

Approvato con delibera di C.C. n. del

INDICE

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA "NUOVA" I.M.U.

Art. 1 - Oggetto del regolamento

Art. 2 - Oggetto d'imposta

Art. 3 - Soggetto passivo

Art. 4 - Definizione di fabbricato e di area pertinenziale del medesimo

Art. 5 - Definizione di abitazione principale e pertinenze

Art. 6 - Assimilazione all'abitazione principale

Art. 7 - Determinazione della base imponibile

Art. 8 - Base imponibile delle aree fabbricabili

Art. 9 – Riduzione base imponibile e imposta

Art. 10 – Fabbricati inagibili o inabitabili.

Art. 11 – Esenzioni

Art. 12 – Modalità di versamento e riscossione. Compensazioni. Interessi.

Art. 13 – Dilazioni di pagamento

Art. 14 – Rimborsi

Art. 15 – Importi minimi

Art. 16 – Istituti deflativi del contenzioso

Art. 17 – Contenzioso

Art. 18 – Entrata in vigore

Art. 19 – Disposizione Transitoria

Art. 20 – Norme di rinvio

Art. 1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, ha per oggetto la disciplina della "nuova" IMU - Imposta municipale propria, da applicarsi sul territorio del Comune di Seveso.
2. La nuova imposta locale sostituisce la precedente IMU e la TASI, secondo le disposizioni di cui all'art. 1, commi 738 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, nonché al comma 1, dell'art. 8 e al comma 9, dell'art. 9, del D.Lgs n. 23/2011 e all'art. 13, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni nella Legge 22 dicembre 2011, n. 214.
3. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento si applicano le disposizioni generali previste dalle leggi vigenti in materia di Imposta Municipale Propria, nonché dalle norme a questa applicabili.
4. Soggetto attivo dell'imposta è il Comune di Seveso, per gli immobili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul proprio territorio.

Art. 2 - Oggetto d'imposta

1. Ai sensi dell'art. 1, commi 739 e seguenti della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono assoggettati all'imposta, di cui al presente regolamento, tutti gli immobili ubicati nel territorio del Comune di Seveso, ad esclusione di quelli espressamente indicati dalle normative vigenti, nonché dal presente regolamento.
2. Presupposto della nuova IMU è, nel dettaglio, il possesso di fabbricati, abitazioni principali di lusso, incluse nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, di aree fabbricabili e di terreni agricoli, anche incolti, siti nel territorio comunale, a qualsiasi uso destinati, compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa, ad esclusione dei fabbricati destinati ad abitazione principale.

Art. 3 - Soggetto passivo

1. Soggetto passivo della nuova IMU è il proprietario di immobili, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi, anche se non residente nel territorio dello Stato e anche se non ha, sempre nel territorio dello Stato, la sede legale o amministrativa o non vi esercita l'attività.
2. Nell'ipotesi in cui vi siano più soggetti passivi, con riferimento ad un medesimo immobile, ognuno è titolare di un'autonoma obbligazione tributaria e nell'applicazione dell'imposta si tiene conto degli elementi soggettivi ed oggettivi riferiti ad ogni singola quota di possesso.
3. La modalità di applicazione della nuova IMU, di cui al precedente comma, si applica anche per le esenzioni o le agevolazioni d'imposta.

Art. 4 - Definizione di fabbricato e di area pertinenziale del medesimo

1. Al fine dell'applicazione dell'imposta disciplinata dal presente regolamento, per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, con attribuzione di rendita catastale.
2. Il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è, comunque, utilizzato.
3. L'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza è considerata parte integrante del fabbricato, purché accatastata unitariamente al fabbricato medesimo.
4. Il concetto di pertinenza, con riferimento all'area pertinenziale, deve essere inteso esclusivamente considerando le disposizioni urbanistiche, che considerano tali le opere prive di autonoma destinazione, la cui finalità è strettamente legata all'edificio principale.

Art. 5 - Definizione di abitazione principale e pertinenze

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 741, della Legge n. 160/2019, per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.
Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.
2. L'abitazione principale, come definita al precedente comma 1, e quelle ad essa assimilate, non sono assoggettate all'IMU, di cui al presente regolamento, ad eccezione di quelle iscritte nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, come unica unità immobiliare, con applicazione di una detrazione d'imposta di euro 200,00, rapportata al periodo dell'anno e alla quota di possesso.
3. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte unitamente all'unità ad uso abitativo.

Art. 6 - Assimilazione all'abitazione principale

1. Si considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili, che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare.
2. Sono considerate inoltre abitazioni principali quelle previste dall'art. 1, comma 741, della Legge n. 160/2019.

Art. 7 - Determinazione della base imponibile

1. La base imponibile rappresenta il valore degli immobili, a cui deve essere applicata l'aliquota corrispondente per determinare l'imposta dovuta. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento, i moltiplicatori previsti dall'articolo 1, comma 745, della Legge n. 160/2019.
2. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il valore è determinato secondo i criteri dell'articolo 1, comma 746, della Legge n. 160/2019.
3. Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25%, ai sensi dell'art. 3, c. 51, della Legge n. 662/1996, un moltiplicatore pari a 135.

Art. 8 - Base imponibile delle aree fabbricabili

1. Il valore delle aree edificabili è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, o a far data dall'adozione degli strumenti urbanistici, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
2. Nel caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'articolo 3, comma 1, lettere c), d) e f), del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, da considerarsi fabbricabile, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.
3. Ai fini dell'individuazione della base imponibile delle aree fabbricabili il Comune, con apposita deliberazione di Giunta comunale, può determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali di riferimento delle stesse.
4. Il valore delle aree edificabili così determinato costituisce il valore applicabile ai terreni edificabili.
5. In presenza di atti o perizie giurate che certifichino un valore superiore, il contribuente è tenuto ad adeguare la dichiarazione ed il conseguente versamento IMU al valore indicato nell'atto stesso.
6. Il soggetto passivo che reputi comunque opportuno dichiarare un valore inferiore a quello predeterminato, per particolari elementi che incidono negativamente sul valore dell'area, può rendere noti tali elementi all'Ufficio Tributi comunale, che ne effettuerà valutazione in sede di controllo.

7. L'area frazionata rispetto al fabbricato a cui risulterebbe asservita è assoggettabile ad autonoma tassazione fino al perdurare della sua separata indicazione negli archivi catastali.
8. Qualora il contribuente abbia dichiarato il valore delle aree fabbricabili in misura superiore a quello che risulterebbe dall'applicazione dei valori come sopra determinati, al contribuente non compete alcun rimborso relativo all'eccedenza d'imposta versata a tale titolo.
9. I valori delle aree edificabili dovranno essere aggiornati ogni tre anni con riferimento alla variazione dell'indice Istat intervenuta nel periodo precedente.

Art. 9 – Riduzione base imponibile e imposta

1. La base imponibile è ridotta del 50% nei seguenti casi:
 - a) fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'art. 10 del codice di cui al D.Lgs. n. 42/2004;
 - b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'Ufficio Tecnico comunale, con perizia a carico del proprietario, come previsto dall'art. 10 del presente regolamento.
 - c) unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente, nonché dimori abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; il beneficio si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.
2. L'imposta è ridotta al 75%:
 - a) per le abitazioni locare a canone concordato di cui alla Legge n. 431/1998.

Art. 10 – Fabbricati inagibili o inabitabili.

1. L'inagibilità od inabitabilità deve consistere in un degrado strutturale sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, ma che richieda interventi di ristrutturazione edilizia, restauro e risanamento conservativo, ai sensi dell'art. 31, comma 1, lettere c) e d), della Legge 5 agosto 1978, n. 457. Tali caratteristiche devono essere generate da cause sopraggiunte non correlabili con il mero abbandono del bene. Non costituisce motivo di inagibilità o inabitabilità il solo mancato allacciamento degli impianti (gas, energia elettrica, fognatura, ecc).
2. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'Ufficio Tecnico comunale previa presentazione di perizia a carico e cura del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione.

3. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del Testo Unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesta l'esistenza di una perizia comprovante la situazione del fabbricato.

Art. 11 – Esenzioni

Sono esenti dall'imposta, per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte:

- a) gli immobili posseduti dallo Stato, dai Comuni, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dalle Comunità Montane, dai Consorzi fra detti Enti, dagli Enti del Servizio Sanitario Nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
- b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
- c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali, di cui all'articolo 5-bis del D.P.R. n. 601/1973;
- d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
- e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede, indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato tra la Santa Sede e l'Italia, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con la Legge 27 maggio 1929, n. 810;
- f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
- g) gli immobili posseduti e utilizzati dai soggetti di cui alla lettera i) del comma 1, dell'art. 7, del D.Lgs. n. 504/1992, e destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali delle attività previste nella medesima lettera i); si applicano, altresì, le disposizioni di cui all'articolo 91-bis del D.L. n. 1/2012 e s.m.i., nonché il Regolamento, di cui al Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 19 novembre 2012, n. 200.

Art. 12 – Modalità di versamento e riscossione. Compensazioni. Interessi.

1. Le modalità di versamento e riscossione sono previste dall'art. 1 della Legge 27.12.2019 n. 160.
2. L'imposta non è versata qualora sia inferiore o uguale al limite minimo indicato dal presente regolamento per i versamenti d'imposta. Tale importo si intende riferito all'imposta complessivamente dovuta per l'anno e non alle singole rate di acconto e di saldo.
3. Il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto, è computato per intero.
4. Il giorno del trasferimento si computa in capo all'acquirente e l'imposta del mese del trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente.
5. Si considerano regolari i versamenti effettuati da un coniuge contitolare anche per conto dell'altro.

6. Si considerano inoltre regolari i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri purché la somma versata corrisponda all'intera proprietà dell'immobile condiviso.
7. Sulle somme dovute per l'imposta non versata alle prescritte scadenze, si applicano gli interessi legali, di cui all'articolo 1284 del Codice Civile, calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili, salvo le diverse regole previste per la riscossione coattiva.
8. Con apposita deliberazione, la Giunta comunale può sospendere o differire i termini ordinari di versamento dell'imposta, per la sola quota dovuta in favore del Comune, in presenza di situazioni particolari.

Art. 13 – Dilazioni di pagamento

1. Il Funzionario responsabile del tributo o il soggetto affidatario, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà, concede la ripartizione del pagamento delle somme dovute in rate mensili di pari importo fino ad un massimo di trentasei rate, secondo il seguente schema:
 - fino a € 100,00: nessuna rateizzazione;
 - da € 100,01 a € 500,00: fino a quattro rate mensili;
 - da € 500,01 a € 3.000,00: fino a dodici rate mensili;
 - da € 3.000,01 a € 6.000,00: fino a ventiquattro rate mensili;
 - oltre € 6.000,01: fino a massimo trentasei rate mensili;

Il Funzionario responsabile stabilisce il numero di rate, tenuto conto della richiesta del debitore, nel rispetto dei limiti indicati dalle fasce di debito indicate al comma 1 e di eventuali piani rilasciati e non ancora conclusi.

A tal fine è sufficiente la dichiarazione dei redditi relativa all'ultimo periodo di imposta per importi fino a 20.000 euro. In caso di importi superiori, si procede mediante valutazione della condizione economica sulla base dell'ISEE, per le persone fisiche e ditte individuali; per le attività economiche si considera la situazione economico patrimoniale risultante dai documenti di bilancio mediante la valutazione dei debiti, dei ricavi e dei gravami sugli immobili dell'impresa.

2. Sull'importo dilazionato maturano gli interessi di mora nella misura pari al saggio legale, a decorrere dall'ultima scadenza ordinaria utile.
3. La procedura di rateizzazione si perfeziona col pagamento della prima rata che, ai fini dell'acquiescenza, deve essere corrisposta entro il termine di presentazione del ricorso. Su tale rata non sono applicati interessi moratori.
4. Le rate mensili, successive alla prima, nelle quali il pagamento è stato dilazionato, scadono nell'ultimo giorno di ciascun mese indicato nell'atto di accoglimento dell'istanza di dilazione.

5. Sono ammesse articolazioni diverse da quella mensile in presenza di particolari condizioni che ne giustificano il ricorso. In tal caso la regola di decadenza deve essere adeguata e indicata nel provvedimento di dilazione.
6. Il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, comporta la decadenza del beneficio della rateizzazione, se non interviene il pagamento entro trenta giorni dall'invio di uno specifico sollecito. In caso di decadenza, il debito non può più essere rateizzato e l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in un'unica soluzione.
7. In caso di comprovato peggioramento della situazione di difficoltà del debitore, la dilazione concessa può essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a un massimo di 36 rate mensili, a condizione che non sia intervenuta decadenza.
8. In caso di impossibilità per il contribuente di eseguire il pagamento del debito secondo lo schema previsto dal presente articolo, debitamente documentata, il Funzionario responsabile del tributo può derogare all'importo minimo della rata ed alla durata massima della rateazione, che comunque non potrà eccedere le trentasei rate mensili.

Art. 14 – Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi legali di cui all'articolo 1284 del codice civile, con maturazione giorno per giorno e con decorrenza dal giorno in cui gli stessi sono divenuti esigibili.

Art. 15 – Importi minimi

Ai sensi dell'art. 1, comma 168, L. 296/2006, non si procede al versamento in via ordinaria e al rimborso, oltre all'accertamento, per somme inferiori o pari a € 12,00 per anno d'imposta.

Art. 16 – Istituti deflativi del contenzioso

Al fine di ridurre i contrasti con i contribuenti, è adottato l'istituto dell'accertamento con adesione, sulla base dei criteri stabiliti dal D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218, che reca disposizioni in materia di accertamento con adesione e di conciliazione giudiziale, nonché tutti gli altri istituti deflativi previsti dalla legislazione vigente.

Art. 17 – Contenzioso

Contro l'avviso di accertamento e gli atti per la riscossione coattiva, nonché i provvedimenti di irrogazione di sanzioni e il diniego di rimborso, può essere proposto ricorso alla Commissione Tributaria competente per territorio, entro 60 giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato, in conformità alle disposizioni del D.Lgs. 31.12.1992, n. 546, che disciplina il processo tributario.

Art. 18 – Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2020.

Art. 19 – Disposizione Transitoria

Il Comune continuerà le attività di accertamento, riscossione e rimborso delle pregresse annualità per IMU e TASI entro i rispettivi termini decadenziali o prescrizionali.

Art. 20 – Norme di rinvio

Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento, si applica quanto dettato dall'art. 1, comma 739, della Legge n. 160/2019, nonché le altre disposizioni vigenti in materia di IMU.

COMUNE DI SEVESO

Provincia di Monza Brianza

PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE

Verbale n. 32 del 25/05/2020

PARERE SULL'APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - ai sensi dell'art. 1, da comma 738 a comma 783 della legge 27 dicembre 2019 n. 160

* * * * *

Il Collegio dei Revisori dei Conti, in merito al regolamento in oggetto:

esaminati

- la proposta di deliberazione n. 21 del 11/05/2020 avente ad oggetto la "Approvazione Regolamento per la disciplina della nuova IMU;
- la bozza di regolamento comunale per la disciplina del tributo, composto da n. 20 articoli per complessive n. 10 pagine;

considerato

- che l'articolo 1, comma 738 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante il Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022, il quale dispone che "738. A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783".
- che l'articolo 1 - comma 779, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante il Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022, il quale dispone che "Per l'anno 2020, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 172, comma 1, lettera c), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono approvare le delibere concernenti le aliquote e il regolamento dell'imposta oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione per gli anni 2020-2022 e comunque non oltre il 30 giugno 2020. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno 2020".

preso atto

- del parere positivo espresso dal Responsabile dell'Area Amministrativa e Finanziaria;

ESPRIME

il proprio motivato **PARERE FAVOREVOLE** all'approvazione del regolamento per la disciplina dell'Imposta Comunale Unica, così come proposto dal Consiglio Comunale dell'Ente.

Seveso, li 25/05/2020

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Dott. Marco Guidali _____

Dott.sa Paola Garlaschelli _____

Rag. Luciano Rossini _____